

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DICIOTTESIMA

DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Damiana Colla,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 CPC

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. [REDACTED] 9 promossa da:

[REDACTED] ([REDACTED]), n. il [REDACTED] in Somalia, con il patrocinio dell'avv.to Eugenia Barone Adesi, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato e presso il cui studio in Roma, Via Vittoria Colonna, n. 32 è elettivamente domiciliata

RICORRENTE

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e CONSOLATO GENERALE DI ISTAMBUL, TURCHIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 700 cpc.

Con ricorso telematicamente depositato il [REDACTED] la ricorrente, cittadina somala titolare di protezione sussidiaria [REDACTED], ha impugnato il provvedimento dell'amministrazione resistente datato [REDACTED] con il quale è stata dichiarata l'irricevibilità della domanda di visto n. [REDACTED] per ricongiungimento al marito per incompetenza territoriale, avendo l'amministrazione ritenuto che siffatta domanda dovesse essere presentata e valutata nel paese di stabile



residenza del familiare da ricongiungere e non in quello in cui lo stesso si trovi temporaneamente, in quanto titolare di permesso di soggiorno di breve durata ("short term", valido sino al 26.2.2020).

Relativamente al *fumus boni iuris* ha dedotto la violazione dell'art. 3, primo comma, della legge n. 241/1990, dell'art. 43 c.c., degli artt. 29, comma 7 e 29 bis del d.lgs. n. 286/98, nonché 5, comma 1, del DPR n. 394/1999, oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 29, primo comma, della Costituzione ed 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

In particolare, ha evidenziato che il marito è regolarmente residente in Turchia in quanto titolare di permesso di soggiorno, senza che la normativa italiana richieda il requisito della stabile residenza, ma solo quello della residenza, nella specie dimostrata anche dall'avvenuta presa in carico delle condizioni di salute del medesimo da parte di presidio ospedaliero di Istanbul, con la conseguente competenza dell'Ambasciata turca al rilascio del richiesto visto, del resto anche menzionata nel provvedimento prefettizio di rilascio del nulla osta, anche in considerazione della situazione di assoluta insicurezza della Somalia, paese ove peraltro non è presente alcuna rappresentanza diplomatico-consolare italiana.

Relativamente al *periculum in mora* ha rappresentato e documentato le gravi condizioni di salute del marito, nella specie [REDACTED] le con [REDACTED] [REDACTED] nella [REDACTED], con necessità di urgente intervento di [REDACTED] [REDACTED], asseritamente tali da giustificare anche la concessione del provvedimento *inaudita altera parte*, considerata l'impossibilità di recarsi presso paesi terzi per l'ottenimento del visto e comunque il pericolo della scadenza semestrale di durata del nulla osta, con la necessità di dover ripresentare la relativa richiesta.

Ha quindi domandato la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento impugnato di irricevibilità, con ordine all'amministrazione resistente di provvedere al rilascio del visto di ingresso per il marito.

Con decreto *inaudita altera parte* del [REDACTED] è stata accolta la richiesta di parte ricorrente, con contestuale fissazione dell'udienza ex art. 669 sexies cpc per il giorno [REDACTED], udienza per la quale l'amministrazione resistente si è costituita chiedendo esclusivamente di poter depositare in assegnando termine nota del consolato interessato (non ancora pervenuta al momento della costituzione), con rinvio alla successiva udienza del [REDACTED] per la decisione, previa concessione di termini per deposito documentale ad entrambe le parti.

All'udienza del [REDACTED] presente il solo procuratore della ricorrente, il giudice si è riservato relativamente alla conferma, revoca o modifica del decreto emesso.

Il decreto *inaudita altera parte* deve essere confermato.

Si devono richiamare quanto al *fumus boni iuris* le motivazioni già espresse nel provvedimento in questione, cui devono aggiungersi le seguenti considerazioni, alla luce del contenuto della nota del Consolato Generale di Istanbul depositata dall'amministrazione resistente, nella quale l'irricevibilità è fondata sul disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 (TUI), il quale fa riferimento allo stato di origine o di stabile residenza dello straniero, senza che sia intervenuto esame della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza del vincolo coniugale, peraltro non tradotta, né legalizzata.

Emerge dallo stesso nulla osta rilasciato il [REDACTED] dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Latina che il medesimo "è stato inviato telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare di TURCHIA (ISTAMBUL) a cura dello Sportello Unico".



Non vi è dubbio del resto che la competenza al rilascio del visto di ingresso spetta al Ministero resistente, che la esercita attraverso le Rappresentanze diplomatico-consolari a ciò abilitate e territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero; in particolare, l'art. 5 del DPR n. 394/1999 prevede esclusivamente la competenza della rappresentanza del "luogo di residenza dello straniero", tale dovendosi nella specie intendersi quella sita ad Istanbul; risulta infatti che il marito della ricorrente (legame che non risulta affatto oggetto di contestazione nel provvedimento impugnato; cfr., comunque allegato certificato di matrimonio) è beneficiario di permesso di soggiorno sul territorio turco e risulta pertanto, a prescindere dalla durata del permesso, regolarmente residente in Turchia, come da copia del permesso di soggiorno allegata.

Ai sensi dell'art. 43 cc con residenza deve infatti intendersi il luogo ove la persona ha la dimora abituale, tale dovendosi considerare il luogo ove questo soggiorna regolarmente e si cura, come da certificazione rilasciata da ospedale di Istanbul.

In tale ultimo luogo il marito della ricorrente ha dunque la "stabile residenza" richiesta dall'art. 4 del TUI, concetto riconducibile a quello di "dimora abituale" di cui al menzionato art. 43 cc.

Né può ritenersi nella fattispecie competente l'Ambasciata italiana a Nairobi (Kenya), attualmente addetta ai servizi consolari per i cittadini somali in ragione della mancanza di una rappresentanza governativa e istituzionale in Somalia, non essendo il marito ormai più da tempo residente in Somalia, luogo dal quale anch'esso è fuggito dopo essere stato ivi raggiunto [REDACTED] alla [REDACTED], riportando le [REDACTED] (cfr., allegazioni contenute nel ricorso introduttivo).

Del resto, soccorre in tal senso il disposto dell'art. 29 bis del TUI, nella parte in cui prevede, relativamente al ricongiungimento familiare dei rifugiati (ed applicabile anche ai titolari di protezione sussidiaria, come nella specie), che "Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori", nel caso in cui "un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari".

Nella specie, il certificato in atti del [REDACTED], tradotto e regolarmente rilasciato dalle autorità somale, conferma l'avvenuta celebrazione del matrimonio islamico nel giugno del 2014.

Sul punto, si veda inoltre la storia personale della ricorrente (e del marito) da questa narrata innanzi alla [REDACTED], secondo la quale lei ed il marito si sono sposati segretamente nel giugno del 2014, appartenendo a diversi clan (lei [REDACTED] ed il marito [REDACTED]), evento che era stato scoperto ed avversato da parte dei membri di Al Shabaab.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, infine, sussiste il concreto rischio che, in attesa dello svolgimento del procedimento in via ordinaria (pur se nelle forme del procedimento sommario di cognizione), la condizione di salute del marito della ricorrente possa aggravarsi, con la conseguente impossibilità di raggiungere l'Italia ed irreparabile pregiudizio del diritto dei coniugi a ricongiungersi, anche allo scopo di sottoporre il coniuge alle cure necessarie (cfr., certificazione dell'ospedale di Istanbul datata [REDACTED], dalla quale risultano specificamente individuate le patologie del paziente conseguite a [REDACTED], la necessità di urgente intervento chirurgico di [REDACTED] [REDACTED]), anche in considerazione dell'imminente scadenza del permesso di soggiorno del medesimo in Turchia e della conseguente incertezza riguardo alla sua legittima permanenza nel territorio turco.



Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della novità della materia oggetto del procedimento e delle questioni interpretative poste dalla normativa applicabile alla fattispecie.

P.Q.M.

- conferma interamente il provvedimento emesso *inaudita altera parte* in data [REDACTED],

- spese di lite compensate tra le parti.

Roma, 27/12/2019.

Il Giudice

dott.ssa Damiana Colla

